



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2011, proposto da:  
Fridom di Domenico Frijia Tecnologie per la Vita in persona del  
legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv.  
Rossella Filaci, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze,  
via dell'Oriuolo 1;

***contro***

il Comune di Reggello in persona del Sindaco in carica,  
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Del Re, con domicilio eletto  
presso il suo studio in Firenze, lungarno Archibusieri 8;

***nei confronti di***

Culligan Italiana s.p.a. in persona del procuratore speciale,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Arizzi e Rosaria  
Zucconi, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, lungarno A.

Vespucci 20; S.I.D.E.A. Italia s.r.l. e Istal Nuova s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

del verbale 30.06.2011 - 29.07.2011 con cui il Comune di Reggello, Settore Urbanistica, U.O. Ambiente, ha aggiudicato la “gara ufficiosa per la fornitura, installazione, messa in funzione e manutenzione di n. 4 fontanelli fissi da esterno per l'erogazione di acqua potabile naturale e gassata di alta qualità”, come confermato dalla nota prot. 19963 del 24.08.2011, nonché di ogni atto ad esso connesso, presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggello e di Culligan Italiana s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2012 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Reggello ha espletato una procedura di cottimo fiduciario, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per acquistare quattro fontanelli fissi da esterno al fine

dell'erogazione gratuita di acqua con la relativa manutenzione per un anno. All'invito ad offrire hanno risposto quattro imprese, tra cui Culligan s.p.a. e Fridom.

La Commissione di gara, dopo avere verificato il possesso dei requisiti di partecipazione minimi da parte degli offerenti, ha chiesto loro alcuni chiarimenti all'esito dei quali ha escluso due di essi per mancato raggiungimento del punteggio minimo di qualità, e aggiudicato il contratto a Culligan s.p.a. con determinazione dirigenziale 29 luglio 2011 n. 100. La Fridom, seconda classificata, ha allora impugnato gli atti della procedura con il presente ricorso, notificato l'11 ottobre 2011 e depositato il 24 ottobre 2011.

Si sono costituiti il Comune di Reggello e l'impresa Culligan s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 9 novembre 2011 n. 1090 è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza del 15 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la legittimità di una procedura di cottimo fiduciario per acquistare quattro fontanelli fissi da esterno e la relativa manutenzione per un anno, che è stata espletata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente, con primo motivo, deduce che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere dimostrato il possesso di alcuni

requisiti minimi di partecipazione sul trattamento chimico fisso dell'acqua, né quello sulla refrigerazione; illegittimamente la Commissione avrebbe chiesto l'integrazione dell'offerta con riferimento ad essi.

Con secondo motivo lamenta illegittimità nell'attribuzione dei punteggi poiché tra i requisiti minimi obbligatori per partecipare alla gara era richiesto di garantire una portata erogabile di acqua pari ad almeno 5 litri al minuto; i concorrenti ammessi avrebbero poi ottenuto un punteggio rapportato alla portata superiore a tale minimo secondo la formula "A" della lettera invito. L'aggiudicataria ha dichiarato una portata erogabile di 10 litri al minuto ottenendo conseguentemente un punteggio di punti 9,1, ma tale dichiarazione non coinciderebbe con quella inviata a completamento dell'offerta poiché nel fax del 5 luglio 2011, rispondendo ad un requisito sulla refrigerazione, dichiara che l'impianto è in grado di fornire una portata di 352 litri all'ora alla temperatura massima di 8°. Tale valore corrisponde a 5,86 litri al minuto sicché la Commissione avrebbe dovuto attribuire, secondo la formula suddetta, solo punti 5,3 per la voce in questione. In memoria prodotta per l'udienza di merito lamenta inoltre che anche laddove l'impianto fosse predisposto per erogare la portata dichiarata nell'offerta, nel periodo estivo a causa dell'alta temperatura dell'acqua in ingresso nell'impianto l'aggiudicataria non potrebbe rispettare il requisito minimo, previsto dalla legge di gara, di mantenere la temperatura dell'acqua in uscita

entro 16°. Tale considerazione si basa su quella che, a dire della ricorrente, sarebbe la temperatura media rilevata in tale periodo in località Matassino ossia 27°: tale valore, applicato alla portata di 10 litri al minuto, comporterebbe il superamento del limite di refrigerazione suddetto.

Deduce inoltre che l'aggiudicataria nella sua offerta non avrebbe esplicitato l'indicazione economica relativa al costo delle prestazioni tecniche, materiali di consumo e manodopera per la manutenzione annua, che è stato specificato unicamente in sede di integrazione. La censura viene esplicitata ulteriormente nella memoria finale evidenziando che l'applicazione della formula prevista dalla lettera invito per l'attribuzione del punteggio al piano di manutenzione offerto (sub "VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA -lett. d] "piano di manutenzione dell'impianto") avrebbe dovuto comportare l'abbassamento di 2 punti nel punteggio ottenuto dalla controinteressata, poiché si basa sul numero di analisi chimiche e batteriologiche offerte dai concorrenti e la controinteressata ne offre quattro, al pari della ricorrente.

La diminuzione del punteggio in queste due voci determinerebbe l'aggiudicazione del contratto alla ricorrente.

Con terzo motivo lamenta che l'aggiudicazione del contratto alla controinteressata non sarebbe motivata, né sarebbero stati posti criteri di scelta sufficientemente dettagliati tali da giustificare l'attribuzione del solo punteggio numerico in sede di selezione.

L'Amministrazione e la controinteressata replicano puntualmente alle deduzioni della ricorrente, eccependo in particolare che con la memoria per l'udienza di merito sarebbero stati introdotti nuovi motivi, non dedotti nel ricorso originario, quanto alle censure inerenti la portata dell'impianto e l'attribuzione del punteggio alla voce "piano di manutenzione dell'impianto".

2. Il Collegio, ad un più attento esame della controversia rispetto alla sommaria delibazione in camera di consiglio, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

2.1 Il primo motivo è infondato poiché i documenti richiesti dall'Amministrazione e prodotti dalla controinteressata in corso di gara non sono integrazioni di parti dell'offerta che avrebbero dovuto essere prodotti, a pena di esclusione, entro il termine perentorio. L'Amministrazione ha invece richiesto, peraltro non solo alla controinteressata, ma anche agli altri partecipanti ivi compresa la ricorrente, di chiarire alcuni elementi delle offerte dei quali comunque, si ripete, non era prevista la produzione entro il termine perentorio a pena di esclusione.

Non possono ritenersi integrazione dell'offerta presentata dalla controinteressata la garanzia circa l'assenza costante di cloro libero nell'acqua erogata; l'abbattimento delle sostanze solide sospese maggiore del 90% e la riduzione della sostanza organica pari almeno al 70% (nota Culligan 1° luglio 2011), mentre la dichiarazione espressa con altra nota del 1° luglio 2011, che impegna la

controinteressata ad effettuare quattro analisi chimiche e batteriologiche con cadenza trimestrale nel corso dell'anno, è servita a chiarire il significato di un'espressione ambigua dell'offerta (quattro analisi proposte con cadenza *quadrimestrale* nel corso dell'anno), non ad aggiungervi elementi.

Infine la nota del 4 luglio 2011 non fa altro che specificare ulteriormente elementi della sua offerta economica, a fini di una maggior chiarezza per la stazione appaltante.

2.2 Il secondo motivo, che è stato posto a base dell'accoglimento della domanda cautelare, alla luce delle produzioni effettuate per l'udienza di merito, deve a sua volta essere respinto.

2.2.1 La relazione prodotta dalla controinteressata, non contestata sotto questo specifico profilo dalla ricorrente, evidenzia che altro è la valutazione della portata dell'acqua erogabile in un determinato arco temporale, altro è la questione del suo raffreddamento.

La ricorrente collega la presunta temperatura estiva dell'acqua in entrata alla quantità e temperatura di quella erogata e secondo tale rappresentazione, con la portata di 10 litri al minuto in estate quando la temperatura in entrata è alta, con la suddetta portata non potrebbe essere rispettato il requisito della temperatura minima inferiore a 16° dell'acqua erogata; e tale requisito è richiesto dalla lettera invito a pena di esclusione.

A prescindere dalle questioni circa la regolare costituzione del contraddittorio su questa tematica, è da dire che il presupposto da

cui parte il ragionamento della ricorrente è indimostrato perché non viene fornita alcuna prova della circostanza che la temperatura dell'acqua in entrata corrisponda in media a 27° nel periodo estivo.

Le circostanze fattuali lasciano anzi intendere che tale assunto sia improbabile.

La ricorrente afferma che questo valore è rilevabile nella zona interessata dall'appalto e precisamente in località Matassino, ma quest'ultima si trova a 129 metri sul livello del mare, in zona pressoché pianeggiante, mentre il Comune di Reggello è posto a 390 metri sopra il livello del mare. Appare comunque scarsamente plausibile, e l'argomento è decisivo, che la temperatura dell'acqua in uscita dall'acquedotto (e in entrata nell'impianto) anche in zona pianeggiante corrisponda a 27° in estate.

2.2.2. Stante la reiezione di questa censura perde ogni interesse l'ulteriore censura, pur plausibile, in ordine all'attribuzione del punteggio all'offerta della ricorrente per la voce "piano di manutenzione". Se è vero che non appare comprensibile la differenza di due punti attribuiti in tale voce alla controinteressata, alla luce del criterio di cui alla lettera di invito che prevedeva per tale voce di effettuare l'attribuzione del punteggio unicamente in base al numero di analisi chimiche e batteriologiche proposte annualmente, tuttavia l'eventuale accoglimento non comporterebbe alcun mutamento nei risultati della gara, sicché al riguardo la ricorrente difetta di giuridico interesse.

2.3 Il terzo motivo deve essere a sua volta respinto. Con questo la ricorrente lamenta difetto di motivazione nell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice, ma la censura è dedotta in modo generico, e comunque nella gara in esame la lettera invito poneva criteri precisi per l'esame delle offerte, a fronte dei quali non vi è luogo per discettare sull'insufficienza del solo punteggio numerico con cui la Commissione ha espresso le proprie valutazioni (C.d.S. III, 11 marzo 2011 n. 1583).

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto. Le spese vengono integralmente compensate sussistendone giusti motivi in relazione alla particolarità della questione trattata ed alla fondatezza di una delle censure proposte dalla ricorrente.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)